



CITTA' DI RAGUSA



CITTA' DI SANTACROCE CAMERINA

Ordinanza Sindaco di Ragusa n.605.... del12-06-2020

Ordinanza Sindaco di Santacroce Camerina n.29.... del ..12-06-2020

Oggetto: ISTITUZIONE SPERIMENTALE PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE VIA BISANI, RICAVATA SULLA CARREGGIATA STRADALE, A SENSO UNICO, TRATTO VIA OTTAVIANO (RAGUSA) E C.SO OCEANO ATLANTICO (SANTACROCE CAMERINA) . DETERMINAZIONI.

I SINDACI

Premesso che, nella località di Marina di Ragusa, insiste la pista ciclabile, con annesso percorso pedonale, realizzata lungo la strada comunale via Cav. Luigi BISANI – ex S.P. 88-, e che la stessa si conclude con l'intersezione di via Ottaviano;

Rilevato che la realizzazione della predetta pista ciclabile ha avuto esiti positivi in quanto ha permesso una riduzione del traffico motorizzato lungo via Bisani, strada di collegamento verso il comune di Santacroce Camerina, e, nel contempo, un' attrazione di turisti e cicloturisti dal lungomare, rappresentando un'alternativa viabilistica ai veicoli a motore, oltre ad una riduzione degli incidenti automobilistici, motociclistici, ciclistici e dei costi sanitari e umani relativi;

Considerato, altresì, che la realizzazione della pista ciclabile rappresenta un miglioramento della salute pubblica dei cittadini che usano di più la bicicletta con diminuzione dei costi sanitari generali;

Dato atto dell'interesse delle due Amministrazioni Comunali di realizzare, in via sperimentale, un prolungamento della predetta pista ciclabile fino alla rotatoria dell'ingresso di Casuzze, adottando, nel contempo, una diversa regolamentazione del traffico veicolare da realizzare, con oneri a carico dei rispettivi Enti Locali, secondo quanto previsto nella planimetria allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche a fini motivazionali;

Visto l'art. 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che conferisce ai Comuni la potestà di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale nei centri abitati;

Visto il D.M. 30 novembre 1999 n. 557 – Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili;

Considerato che la via Bisani, nel tratto compreso tra via Ottaviano (territorio comune di Ragusa) ed inizio centro abitato di Casuzze (territorio del comune di Santacroce Camerina) nel tratto interessato dal prolungamento della pista ciclabile è strada comunale urbana, disciplinata a doppio senso di circolazione con una corsia per ciascun senso di marcia;

Rilevato che, con la realizzazione del prolungamento della pista ciclabile da via Ottaviano, la carreggiata stradale, nel tratto interessato si riduce in larghezza al disotto di m 5,60 talché non può essere mantenuto il doppio senso di circolazione, dando atto che la stessa è anche interessata da autobus;

Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a dare attuazione alla finalità indicata precedentemente ed incrementare la sicurezza dei ciclisti;

Visto l'art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/4/1992, n. 285 e l'art. 30 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visto gli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000)

ORDINA

- DI ISTITUIRE, in via sperimentale, la prosecuzione della pista ciclabile di via Bisani nel tratto compreso tra Corso Oceano Atlantico (comune di Santacroce Camerina) e via Ottaviano (comune di Ragusa);

- DI ISTITUIRE la seguente regolamentazione del transito veicolare:

- 1) **provenienza da Casuzze per Marina di Ragusa**: istituire il senso unico di circolazione in via Biasani, tratto compreso tra inizio Centro Abitato di Casuzze e via Ottaviano, nonché su via Ottaviano, tratto compreso tra lungomare Bisani e via Gallipoli;
- 2) **provenienza da Marina di Ragusa per Casuzze**: da via Cervia , prolungamento via Ricci, S.P. di collegamento con S.P. 120 , Casuzze.

-- DI APPORRE la prescritta segnaletica verticale;

DISPONE

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'Ufficio Strade del Comune di Ragusa e del comune di Santacroce Camerina nei territori di propria competenza.


La Polizia Municipale, gli agenti ed i funzionari elencati nell'art. 12 del già citato D.L.vo 285/92 sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione;

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, e con le formalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del C.d.S.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.
Si allega planimetria viabilità

Il Sindaco del comune di Ragusa
Avv. Giuseppe Cassi



Il Sindaco del comune di Santacroce Camerina
Dott. Giovanni Barone

